

N° PAP-00667-2020

Si attesta che il presente atto è stato  
affisso all'Albo Pretorio on-line  
dal 02/11/2020 al 17/11/2020

L'incaricato della pubblicazione  
ANNA RITA MUSCILLO



# COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA

## PROVINCIA DI POTENZA

ORDINANZA N.40 DEL 2 NOVEMBRE 2020

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. MISURE DI PREVENZIONE VOLTE AL CONTENIMENTO ED ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19 SUL TERRITORIO COMUNALE.**

### IL SINDACO

VISTO l'art 32 della Costituzione;

VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante misure urgenti di contenimento di contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, ed in particolare l'articolo 1 del predetto DPCM il quale ha disposto che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020;

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze sindacali in materia;

CONSIDERATO che la situazione che vede coinvolti i cittadini dell'area intercomunale risulta di particolare gravità, tenuto conto del numero dei contagiati e dell'alto rischio di ulteriore e progressivo incremento e degli ulteriori contagi che potrebbero determinare un grave ampliamento dei focolai di infezione in atto su tutto il territorio comunale;

RITENUTO che la situazione impone di adottare con somma urgenza misure aggiuntive rispetto a quelle vigenti e a prorogare quelle già vigenti, tese ad evitare ulteriori e possibili episodi di contagio da COVID-19, tenuto conto delle gravissime e irreparabili conseguenze che deriverebbero dall'ulteriore incremento dei soggetti affetti da positività da COVID-19 e di concreto rischio di paralisi dell'assistenza agli ammalati per insufficienza di strutture e strumentazioni sanitarie idonee, nel comune, a fronteggiare un aggravio dell'emergenza già in atto, stante la curva dei contagiati da virus;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto riportate in premessa e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

## **ORDINA**

**1. IL DIVIETO DI COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE SU AREA PUBBLICA PER I NON RESIDENTI;**

**2. LA SOSPENSIONE DI TUTTI I MERCATI SU AREA PUBBLICA**

**3. IL DIVIETO DI ACCESSO DI PARENTI E VISITATORI A STRUTTURE DI OSPITALITÀ E LUNGO DEGENZA, RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE(RSA), STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI, AUTOSUFFICIENTI E NON PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE**

**4. LA CHIUSURA DELLA VILLA COMUNALE;**

**5. LA CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE;**

**6. LA CHIUSURA DI TUTTE LE AREE VERDI E LE PIAZZE. RESTA CONSENTITO L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI E ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI AUTORIZZATE.**

**7. LA SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO.**

**8. IL DIVIETO DELLA PRATICA DEL "GIOCO DELLE CARTE" IN TUTTE LE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE, COMPRESI BAR E PUB.**

**9. IL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO ALL'ESTERNO DELLE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE E DURANTE LA PRATICA DELL'ASPORTO DI CIBI E BEVANDE.**

**10. IL DIVIETO DI RIUNIRSI ANCHE NELLE PRIVATE ABITAZIONI PER NUCLEI FAMILIARI NON CONVIVENTI, FATTA SALVA L'ASSISTENZA AD ANZIANI E DISABILI.**

**RACCOMANDA**

Di limitare l'ingresso e l'uscita nel territorio di Genzano di Lucania, fatta eccezione per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza di coloro i quali, all'entrata in vigore della presente ordinanza, fossero fuori dal comune per i motivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) del DPCM 22 marzo 2020 e dell'articolo 1, comma 1, lett a) del DPCM 8 marzo 2020; fatto salvo l'ingresso e l'uscita dall'area intercomunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, compresi farmacisti e veterinari, del personale militare, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza nelle attività relative all'emergenza da COVID-19, nonché degli esercenti delle attività consentite sul territorio comunale e quelle strettamente funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività consentite, ivi compreso il trasporto finalizzato al rifornimento e alla continuità delle predette attività, nonché le attività necessarie a garantire l'allevamento di animali e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali, con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Di effettuare gli acquisti di beni di prima necessità nel luogo di residenza o di domicilio. In caso di necessità, presso il punto vendita più vicino agli stessi

L'utilizzo dei dispositivi di protezione anche all'interno delle abitazioni private tra conviventi.

**DISPONE**

Che la presente ordinanza abbia efficacia immediata e fino a successiva revoca.

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento, così come stabilite dall'art.4 del decreto legge 25 marzo 2020,n. 19, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000,00 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo3, comma3.

Dalla residenza municipale, 02 novembre 2020.

IL SINDACO

*f.to Dott.ssa Viviana CERVELLINO*